

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 278/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 246/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA VALDELSA F. COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIBOCCHI ALESSANDRO SEGUITO GARA COLLIGIANA/SANGIUSTESE DEL 18.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 20.4.2010)

La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore della “Valdensa F. Colligiana”, Alessandro Cibocchi, seguito gara Colligiana/Sangiustese del 18 aprile 2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 20 aprile 2010), in quanto il giocatore, al 16° minuto del 2° tempo, dava un calcio di forte intensità ad un avversario, all’altezza delle caviglie, con il gioco in svolgimento ma con il pallone non a distanza di gioco, provocando momentaneo dolore all’avversario stesso.

Il ricorrente nel suo reclamo ricorda che la sanzione trova fondamento su due diverse condotte disciplinarmente rilevanti e ciascuna singolarmente sanzionabile, ovvero, la condotta consistente nell’aver colpito un avversario all’altezza delle caviglie con il pallone non a distanza di gioco e la condotta consistente nell’aver pronunciato frasi offensive alla terna arbitrale.

Nella ricostruzione dei fatti, la difesa non contesta la sanzione inflitta per la condotta nei confronti dell’arbitro ma la sanzione irrogata a carico del giocatore per il comportamento tenuto durante l’azione di gioco il quale, nella ricostruzione di parte ricorrente, non fu assolutamente connotata da quella intenzionalità violenta che caratterizza la condotta gravemente anti-sportiva.

La Corte ribadisce che i referti dell’arbitro e dei suoi assistenti vanno considerati come prove privilegiate e che dalla ricostruzione degli stessi non può non rilevarsi una condotta tale da giustificare la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Valdelsa F. Colligiana S.r.l. di Colle di Val d’Elsa (Siena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA SACILESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERTAGNO SIMONE SEGUITO GARA SACILESE CALCIO/SAN MARINO DEL 18.4.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 20.4.2010)

La Sacilese Calcio S.r.l., con atto in data 22 aprile 2010, ha proposto “reclamo con procedura ordinaria” avverso la sanzione della squalifica per due gare inflitta al calciatore signor Simone Bertagno, in occasione della gara disputata il 18 aprile 2010 tra Sacilese e San Marino, chiedendo alla Corte adita “una riduzione della sanzione comminata”.

La società ricorrente ha posto, a fondamento di detta domanda, l’assunto che “il fallo”, di cui il calciatore si è reso colpevole all’inizio del secondo tempo, dovrebbe considerarsi “atto di violenza contro avversario con pallone in gioco”, mentre nel Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento sanzionatorio impugnato si leggerebbe “squalifica per due gare effettive per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”.

Alla stregua di tali considerazioni, la deducente ha ritenuto che la “sanzione comminata dal Giudice Sportivo sembra eccessiva in virtù di quanto è accaduto tenendo conto che lo stesso è stato espulso al 3° minuto della ripresa e non ha partecipato a quasi tutto il secondo tempo di gara”.

La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all’udienza del 30 aprile 2010, si è riservata di decidere.

Il gravame è infondato in quanto le modalità essenziali del fatto contestato al calciatore signor Simone Bertagno sono certe, giacché lo stesso appellante, con l’atto di gravame, non ha smentito che lo stesso si è reso “reo di un fallo ad un avversario”.

Il gesto compiuto dal calciatore, quindi, è stato sanzionato con l’espulsione dal direttore di gara.

A nulla rileva la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui l’atto di violenza posto in essere dal calciatore sarebbe stato realizzato “contro avversario con pallone in gioco”, piuttosto che contro “avversario con il pallone non a distanza di gioco” in quanto la sanzione scaturisce dal fatto storico accertato dal direttore di gara, riportato nel rapporto dallo stesso redatto, nel quale espressamente ha precisato che il calciatore suindicato “colpiva a gioco in svolgimento un giocatore avversario intervenendo con il piede a martello e colpendolo con i tacchetti della propria scarpa sul polpaccio ... e senza avere alcuna possibilità di giocare il pallone”.

Occorre ribadire che tale atto ha valore di piena prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1 C.G.S., e, dunque, non è ammessa prova contraria sulle circostanze in esso rappresentate dall’Arbitro, se non nei casi espressamente previsti.

E’, dunque, del tutto irrilevante ed infondata la censura mossa dalla società ricorrente, né può trovare ingresso il video da questa prodotto, perché – per stessa ammissione della medesima – tale tipo di prova non è ammissibile.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Sacilese Calcio di Sacile (Pordenone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 27 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete